

CASSAZIONE CIVILE, Sez. Lav., 3 maggio 2017, n. 10685

Pres. Amoroso – Rel. Lorito

Società editrice I.T. S.r.l. c. T.M.

Rapporto di lavoro subordinato – Qualificazione – Giornalista – Collaboratore fisso.

Nell'ambito dell'attività giornalistica, l'intensità del vincolo di subordinazione del collaboratore fisso è attenuata e si caratterizza per la creatività e l'autonomia esecutiva, essendo sufficiente che le prestazioni rese da quest'ultimo siano inserite in modo organico e continuativo nell'organizzazione dell'impresa, alla quale il lavoratore assicura disponibilità continuativa e la cura costante di un specifico settore informativo.

(*Omissis*)

FATTO

La Corte d'Appello di Roma, con sentenza pubblicata in data 21/2/2014, in riforma della pronuncia resa dal Tribunale della stessa sede, accoglieva la domanda proposta da T.M. nei confronti della Società Editrice Il Tempo S.r.l. intesa a conseguire l'accertamento della intercorrenza fra le parti di un rapporto di lavoro giornalistico con qualifica di collaboratore fisso *ex art.* 1 c.n.g. con decorrenza 26/6/2003 nonché la declaratoria di inefficacia del licenziamento verbale intimato in data (*Omissis*).

Condannava, quindi, la società alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno commisurato alla retribuzione mensile di Euro 1.750,00 ai sensi del L. n. 300 del 1970, art. 18, nonché al pagamento delle ulteriori differenze retributive spettanti.

La Corte distrettuale, nel pervenire a tali conclusioni, osservava, in estrema sintesi, che il quadro istruttorio delineato deponesse nel senso che la prestazione lavorativa era stata resa in termini di continuità e non di mera occasionalità, elementi questi che consentivano di ritenere dimostrata la stabilità dell'inserimento lavorativo nella struttura organizzativa aziendale, come reso evidente anche dalla quantità di articoli pubblicati dal T. e dalla cura di una rubrica quotidiana.

Avverso tale decisione interpone ricorso per Cassazione la società affidato a quattro motivi.

Resiste con controricorso l'intimato.

DIRITTO

1. Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 2104, 2105 e 2106 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Ci si duole che la Corte distrettuale, nell'esegesi della categoria della subordinazione, abbia ommesso il doveroso riferimento ai canoni di diligenza e soggezione al potere direttivo del datore di lavoro che qualificano la prestazione come riconducibile all'archetipo della subordinazione.

2. Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 2729, 2222 e 2224 c.c., D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, D.P.R. n. 917 del 1986, art. 50, art. 409 c.p.c.

Si lamenta che la Corte territoriale, nel proprio percorso argomentativo, abbia fatto leva su elementi presuntivi privi dei connotati di gravità, precisione e concordanza, onde pervenire all'accertamento della natura subordinata del rapporto *inter partes*, considerando

che anche le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61 e l'art. 409 c.p.c., prevedono che la collaborazione autonoma possa essere resa nelle forme della continuità e della coordinazione.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2104, 2105 e 2106 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, riproponendosi le doglianze già formulate con il primo motivo.

4. Con la quarta censura si deduce insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio *ex art.* 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per avere la Corte omissa di motivare in ordine alla sottoposizione del T. al potere direttivo della direzione aziendale, sia pure nelle forme attenuate ritenute sussistenti nel rapporto di lavoro giornalistico, non adducendo alcuna argomentazione in relazione all'esercizio dell'eventuale potere sanzionatorio che compete alla parte datoriale né all'obbligo di fedeltà.

Ci si duole altresì della contraddittoria motivazione resa in ordine alla persistenza dell'impegno del giornalista, fra una prestazione e l'altra, di porre la propria opera a disposizione del datore di lavoro, richiamato dai precedenti giurisprudenziali di legittimità, ma non riscontrato in concreto.

5. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi siccome connessi, vanno disattesi.

In via di premessa, non può tralasciarsi di considerare che le critiche formulate con i primi tre motivi, risultano affette da profili di inammissibilità laddove, pur a fronte di denunciati vizi di violazione di legge, in realtà si lamenta principalmente una erronea valutazione delle circostanze fattuali che, se rettamente apprezzate, avrebbero dovuto condurre ad escludere la ricorrenza della subordinazione e, dunque, un vizio motivazionale.

In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste infatti, nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr. *ex plurimis*, Cass. 11/1/2016, n. 195, Cass. 16/7/2010, n. 16698).

Nella specie ricorre proprio siffatta ultima ipotesi in quanto la violazione di legge viene dedotta mediante la contestazione della valutazione delle risultanze di causa la cui censura è ammissibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione, che qui non viene denunciato, ma non sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di legge.

6. Giova, inoltre, ricordare, sul punto dell'accertamento della controversa natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, che ai fini della qualificazione di tale rapporto come autonomo ovvero subordinato, è sindacabile, nel giudizio di cassazione, essenzialmente la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto: mentre la valutazione delle risultanze processuali in base alle quali il giudice di merito ha ricondotto il rapporto controverso all'uno od all'altro istituto contrattuale implica un accertamento ed un apprezzamento di fatto che, come tali è censurabile solo *ex art.* 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (cfr. Cass. 3/4/2000, n. 4036 cui adde Cass. 7/10/2013, n. 22785).

7. In tal senso, si palesano evidenti i profili di inammissibilità che connotano le critiche formulate, tendenti a pervenire ad una rinnovata valutazione degli approdi ai quali è pervenuta la Corte distrettuale, inibita nella presente sede di legittimità anche alla luce dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella versione di testo applicabile *ratione temporis*, di cui alla novella del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134.

Nella interpretazione resa dai recenti arresti delle Sezioni Unite di questa Corte, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi (vedi Cass. S.U. 7/4/2014, n. 8053), la disposizione va letta in un'ottica di riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Scompare, quindi, nella condivisibile opinione espressa dalla Corte, il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta quello sull'esistenza (sotto il profilo dell'assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta) della motivazione, ossia con riferimento a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata.

Il controllo previsto dal nuovo n. 5) dell'art. 360 c.p.c., concerne, dunque, l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo.

L'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti.

8. Applicando i suddetti principi alla fattispecie qui scrutinata, non può prescindersi dal rilievo che tramite la articolata censura, la parte ricorrente, contravvenendo ai detti principi, sollecita un'inammissibile rivalutazione dei dati istruttori acquisiti in giudizio, esaustivamente esaminati dalla Corte territoriale, auspicandone un'interpretazione a sé più favorevole, non ammissibile nella presente sede di legittimità.

Lo specifico *iter* motivazionale seguito dai giudici dell'impugnazione non risponde infatti ai requisiti dell'assoluta omissione, della mera apparenza ovvero della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta; che avrebbero potuto giustificare l'esercizio del sindacato di legittimità, onde la statuizione resiste comunque alla censura all'esame.

Facendo leva sui dati acquisiti in sede istruttoria, la Corte di merito ha infatti acclarato come il rapporto di lavoro *inter partes* fosse qualificato dalla continuità e non occasionalità dell'apporto lavorativo del ricorrente, che si esplicava altresì nella cura di una rubrica quotidiana, traducendosi in situazione di stabile inserimento nell'assetto organizzativo dell'impresa, assicurando in via stabile, la soddisfazione di un'esigenza informativa della testata mediante la sistematica redazione di articoli.

Gli approdi ai quali è pervenuto il giudice del gravame, oltre che sostenuti, per quanto sinora detto, da iter motivazionale esente da censure riconducibili ad una violazione del minimo costituzionale, appaiono conformi a diritto perché coerenti con l'ampia elaborazione giurisprudenziale delineata in tema di rapporto di lavoro giornalistico di natura subordinata.

9. In via generale, è stato infatti affermato che nell'ambito di tale tipo di attività il carattere della subordinazione risulta attenuato per la creatività e la particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa e per la natura prettamente intellettuale dell'attività stessa: con la conseguenza che ai fini dell'individuazione del vincolo di subordinazione rileva particolarmente l'inserimento continuativo ed organico di tali prestazioni nell'organizzazione dell'impresa (cfr. tra le altre, Cass. 7/10/2013 n. 22785, Cass. 6/3/2006, n. 4770, Cass. 9/4/2004, n. 6983).

Per la configurabilità della qualifica di "collaboratore fisso", di cui all'art. 2 del c.c.n.l. lavoro giornalistico (reso efficace "erga omnes" con D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153), è stato altresì rimarcato che la "responsabilità di un servizio" va intesa come l'impegno del giorna-

lista di trattare, con continuità di prestazioni, uno specifico settore o specifici argomenti d'informazione, onde deve ritenersi tale colui che mette a disposizione le proprie energie lavorative, per fornire con continuità ai lettori della testata un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell'informazione, attraverso la redazione sistematica di articoli o con la tenuta di rubriche, con conseguente affidamento dell'impresa giornalistica, che si assicura così la "copertura" di detta area informativa, rientrando nei propri piani editoriali e nella propria autonoma gestione delle notizie da far conoscere, contando, per il perseguimento di tali obiettivi, sulla piena disponibilità del lavoratore, anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra (cfr. Cass. 20/5/2014, n. 11065, Cass. 9/1/2014, n. 190).

Si tratta di principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, e qui condivisi, ai quali il giudice dell'impugnazione si è correttamente conformato.

11. Con riferimento, infine, alla quarta censura, formulata per violazione dei dettami di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve ribadirsi che la pronuncia impugnata si sottrae alla critica, posto che la rilevanza del vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, è limitata alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge: e ciò accade solo quando il vizio di motivazione sia così radicale da comportare, con riferimento a quanto previsto dall'art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per "mancanza della motivazione", ipotesi questa non riconducibile, per quanto sinora detto, alla fattispecie qui scrutinata.

Alla stregua delle sinora esposte considerazioni deve pertanto affermarsi che la pronuncia impugnata si presenta del tutto corretta sul versante giuridico, essendosi attenuta ai principi di diritto sopra richiamati e, sotto il profilo motivazionale, per quello che riguarda il richiamato accertamento, risulta del tutto congrua nei vari elementi che ne costituiscono la struttura argomentativa, sottraendosi in tal guisa, a qualsiasi sindacato di legittimità.

In definitiva, il ricorso, per quanto sinora detto, va disatteso.

Consegue, per il principio della soccombenza, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese inerenti al presente giudizio di cassazione, nella misura determinata in dispositivo.

Infine si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-*quater*.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-*quater*, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-*bis*.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2017.

Sul rapporto di lavoro del collaboratore fisso

Il provvedimento in epigrafe si inserisce all'interno di un consolidato filone di giurisprudenza di legittimità inerente alla qualificazione del rapporto di lavoro in ambito giornalistico.

Nonostante mutino, per via dello sviluppo tecnologico, gli strumenti mediante i quali il mestiere viene svolto, negli ultimi anni il lavoro giornalistico, con i propri tratti di specialità, non ha subito evoluzioni particolarmente significative o traumatiche sotto il profilo dei criteri di qualificazione del rapporto, se si eccettuano alcuni casi di professionisti semi-*free lance*, che sfuggono rispetto agli schemi classici.

Ciò in forza di un lento assestamento della riflessione in materia, poiché sino a qualche decennio fa si osservava invece che «sulla subordinazione nel lavoro giornalistico la giurisprudenza ha fornito indicazioni sostanzialmente disomogenee» (O. MAZZOTTA, in nota a Cass. 13 febbraio 1982, n. 924, in *Foro It.*, 1982, I, col. 1017).

Se in passato, infatti, alcuni giudici trascuravano di misurarsi con una verifica “interna” della presenza dei requisiti della subordinazione, preferendo fermarsi a una verifica “esterna” (inerente all’esercizio del potere direttivo e alla continuità degli incarichi), oggi è consolidato l’indirizzo alla cui stregua il rapporto di lavoro giornalistico con una testata presenta normalmente una forma *attenuata* di subordinazione.

Tale valutazione deriva dal fatto che la prestazione concreta del giornalista (su cui si effettua la verifica “interna”) presenta un’intrinseca dose di creatività e, di conseguenza, di autonomia nell’esecuzione delle mansioni. L’attività di stesura di un articolo, ad esempio, è di carattere intellettuale e si estrinseca in un prodotto originale e ogni volta diverso.

In particolare, si è detto che «la peculiarità del lavoro giornalistico, in cui la collaborazione e la subordinazione sono pur requisiti essenziali, comporta che la subordinazione presenta connotazioni di minore intensità a causa della creatività del lavoro, talché occorre far ricorso ad indici rivelatori quali il “tenersi a disposizione” anche tra un incarico e l’altro, ed assumendo rilevanza in senso contrario che le prestazioni siano oggetto di una successione di singoli incarichi» (Cass. 19 settembre 2009, n. 19681, in *Banca Dati DeJure*, ma v. anche di recente Cass. 3 agosto 2016, n. 16210, in *Dir. Giust.*, 4 agosto 2016, con nota di M. TONETTI).

Ancora più nello specifico, per l’esclusione della rilevanza di alcuni tra i classici indici rivelatori della subordinazione, si veda Cass. 9 settembre 2008, n. 22882, in *Dir. Giust.*, 2008, con nota di R. MARTINELLI, ove si

afferma che non «rilevano ai fini di cui trattasi il luogo della prestazione lavorativa, che ben può essere eseguita anche a domicilio, il mancato impegno in una attività quotidiana, la non osservanza di uno specifico orario di lavoro e la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni».

Ulteriormente, Cass. 16 maggio 2001, n. 6727, in *Mass. Giust. Civ.*, 2001, pag. 983, chiarisce che il giornalista subordinato ben può avere libertà di movimento e non dover rispettare un orario predeterminato (e più di recente in senso conforme si veda Trib. Roma 9 gennaio 2017, per una pronuncia di merito, e Cass. 7 ottobre 2013, n. 22785, per una pronuncia di legittimità, entrambe in *Banca Dati DeJure*. Per una accurata, ancorché non recentissima, rassegna giurisprudenziale in tema di lavoro giornalistico, v. F. ABRUZZO, *Lavoro giornalistico: una rassegna giurisprudenziale*, in *Riv. Crit. Dir. Lav.*, 2000, pag. 833 e segg.).

Quest'opera di precisazione della giurisprudenza si è resa necessaria nel corso del tempo perché le fonti di diritto positivo non hanno mai chiarito del tutto alcuni aspetti (nei c.c.n.l. susseguirsi nel tempo si è fatto largo uso del rinvio alla "prassi") e perché vi è un fisiologico margine di incertezza nel momento in cui la realtà concreta va incasellata nelle categorie giuridiche, verificando l'effettività concreta dei rapporti.

Il lavoro giornalistico è regolato dalla c.d. legge professionale (l. 3 febbraio 1963, n. 69) e dal c.c.n.l. di settore.

Della prima si può dire che essa non aiuta a inquadrare adeguatamente le figure professionali, poiché è affetta dal classico vizio della circolarità definitoria (M. PEDRAZZA GORLERO, *Il giornalismo nell'ordinamento costituzionale*, in *Riv. Trim. Dir. Pub.*, 1987, pag. 662), che affiora quando le diverse nozioni contemplate in un insieme di disposizioni sono tratteggiate *per relationem* l'una rispetto all'altra, con la conseguenza che la legge sembra dire in ultimo che è giornalista «chi esercita la professione giornalistica».

Con riguardo alle fonti collettive, invece, lo scenario è più interessante: i vari c.c.n.l. del settore giornalistico da sempre definiscono una serie di figure professionali o, per meglio dire, di qualifiche, sebbene di molte non siano precisate le mansioni.

Per il caso di specie qui affrontato, la disposizione di riferimento è l'art. 2, storicamente relativo alla figura del collaboratore fisso (infatti i collaboratori fissi sono soprannominati "gli articolo 2", come ricorda F. ALVARO, *Il rapporto di lavoro giornalistico*, Milano, 2010, pag. 22, cui in generale si rinvia per un puntuale inquadramento del tema).

Tale articolo definisce il collaboratore fisso come il giornalista che non offre «opera giornalistica quotidiana», ma da parte del quale vi sia «continuità di prestazione», «responsabilità di un servizio» e «vincolo di dipendenza».

Tale ultimo parametro è da intendersi come la disponibilità a garantire la propria opera anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra.

Nel caso di specie la controversia era inerente alla qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato (con qualifica di collaboratore fisso) oppure come autonomo, con conseguente dissenso sulle spettanze retributive dell'interessato. Tutti i gradi di giudizio hanno visto vincente il lavoratore, inclusa la Cassazione, che peraltro ha dichiarato inammissibili alcuni dei motivi di ricorso per ragioni processuali, sulle quali non ci soffermiamo in questa sede.

Tra gli spunti offerti dalla pronuncia in epigrafe, uno è relativo proprio alla disciplina collettiva, sulla quale l'estensore fa una certa confusione.

Inizialmente, si evoca l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato «con qualifica di collaboratore fisso *ex art. 1 c.n.g.*».

Sulla base di ciò il lettore è indotto, correttamente, a ritenere che al rapporto *de quo* si applichi il c.c.n.l. di settore in base alle regole ordinarie di efficacia soggettiva.

È però inesatto il richiamo all'art. 1, poiché la disposizione di riferimento è semmai l'art. 2.

Tuttavia in un passaggio successivo della motivazione viene richiamato proprio l'articolo 2, ma di un c.c.n.l. reso «efficace *erga omnes* con d.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153».

L'estensore è probabilmente incorso in una sorta di *lapsus calami*, poiché quel vecchio decreto fu emanato sulla base della legge Vigorelli (l. n. 541 del 1959) per rendere efficace *erga omnes* il c.c.n.l. giornalistico del 10 gennaio 1959.

Quest'ultimo contratto ha chiaramente perso qualsiasi efficacia, essendo stato sostituito dai successivi. Si ritiene che la sola parte normativa del medesimo continui a produrre effetti nei casi in cui non vi sia alcuna disciplina collettiva applicabile in base alle regole ordinarie (F. ALVARO, *Il rapporto di lavoro giornalistico*, op. cit., pag. 21 e segg.), il che però non si verifica nel caso di specie, in cui è applicabile il c.c.n.l. vigente al momento dei fatti.

È però in effetti ancora diffuso in dottrina il richiamo a quell'antico decreto, spesso senza che si precisi quale è oggi il suo (residuale) valore effettivo, ma è rassicurante che già nel 1973, Gino Giugni omettesse di

ricondere (solo) a quel decreto il regime contrattuale collettivo dei giornalisti (G. GIUGNI, *Lavoro giornalistico*, in *Enc. Dir.*, XXIII, 1973, pag. 448 e segg.)

Del resto, in quel contratto del 1959, l'art. 2 ancora non contemplava nemmeno la figura del collaboratore fisso, emersa solamente dopo (a quanto consta, almeno dal c.c.n.l. del 5 maggio 1985).

Sul rapporto del collaboratore fisso, un altro elemento da evidenziare a partire dalla sentenza in commento (in linea con altri precedenti non lontani nel tempo: v. Trib. Vigevano 23 febbraio 2010, in *Dir. Rel. Ind.*, 2010, 2, pag. 468, con nota di B. GRANATA) è costituito dal fatto che l'inserimento nell'organizzazione datoriale si configura non tanto come l'inserimento del lavoratore o della prestazione, bensì come l'inserimento del *risultato della prestazione*, ossia del prodotto.

Così nel caso di specie risulta ad esempio decisiva la «cura di una rubrica quotidiana», che ben può essere garantita dal prestatore pur senza il rispetto di tempi e luoghi di lavoro prestabiliti, poiché basta «assicurare in via stabile la soddisfazione di un'esigenza informativa della testata».

Vi è da parte del collaboratore la «sistematicità» nella copertura di una specifica area informativa, assicurata mediante una «costante disponibilità» nei confronti della testata (su tale ultimo aspetto v. M. BORZAGA, *Subordinazione e rapporto di lavoro giornalistico*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2000, II, pag. 290 e segg.).

Sono questi gli elementi qualificanti per «l'individuazione del vincolo di subordinazione» di fronte a una figura professionale siffatta.

Con il conforto della contrattazione collettiva – l'art. 36 del c.c.n.l. vigente consente che anche il pubblicista possa ricoprire la qualifica di collaboratore fisso – la dottrina sottolinea che la subordinazione di quest'ultima figura presenta un profilo di attenuazione ancora maggiore rispetto alla subordinazione del *redattore* (che è il prototipo classico del lavoro giornalistico: v. F. BUFFA, *La subordinazione del giornalista*, in nota a Cass. 2 aprile 2009, n. 8068, in *Giust. Civ.*, 2010, I, pag. 1999 e segg.), non solo perché la prestazione svolta è «qualitativamente diversa» tra le due figure, ma perché addirittura l'attività del collaboratore fisso è «istituzionalmente estranea alla redazione» (F. ALVARO, *Il rapporto di lavoro giornalistico*, op. cit., pag. 119).

Se questo tipo di qualificazione del rapporto, da un lato, favorisce il lavoratore, non va peraltro trascurato un fondamentale corollario della struttura di tale rapporto di lavoro: ove la testata decida di interrompere le pubblicazioni nel settore di competenza del collaboratore fisso (o di sopprimere la rubrica da questi curata), può ben sussistere il giustificato

motivo oggettivo di licenziamento, poiché la permanenza del rapporto è condizionata alla perdurante presenza dell'interesse oggettivo dell'editore alle prestazioni del collaboratore.

La figura del collaboratore fisso, di cui, come evidenziato, è peculiare la «disponibilità continuativa come criterio di individuazione della dipendenza», va infine distinta anche da quella del *corrispondente*: quest'ultimo non si occupa «di uno specifico settore», ma è un giornalista «generalista», la cui attività è collegata ad una determinata zona geografica, del che si trova riscontro anche nelle diversità sul «tipo di retribuzione» (così A. VALLEBONA, *Il lavoro giornalistico: definizione e figure*, in *Dir. Lav.*, 2005, I, pag. 305).

SIMONE D'ASCOLA

Dottorando di Ricerca dell'Università di Verona